

## □ Interpellanza n. 39

*presentata in data 15 maggio 2012*

a iniziativa del Consigliere Marangoni

**“Asimmetrie' nella gestione del Servizio Idrico Integrato da parte del gestore Aset SpA di Fano e società controllata Rincicotti & Orciani srl. Esercizio del potere di controllo ai sensi della l.r. 28/12/2011 n. 30”**

Il sottoscritto Consigliere Enzo Marangoni,

Premesso:

*che* a seguito dell'uscita di notizie da parte degli organi di stampa si è venuti a conoscenza dell'avvenuto deposito presso la Procura della Repubblica di Pesaro e Urbino di un esposto presentato dal “Fronte di Azione Popolare Pesaro-Urbino” avente ad oggetto la denuncia di presunti illeciti commessi dalla Società Multiservizi Aset Spa di Fano;

*che* il problema degli illeciti sollevati con questa denuncia interessa anche la società controllata dalla Multiservizi vale a dire la “Rincicotti e Orciani s.r.l.”;

*che* l'esposto di cui sopra è stato inoltrato anche a vari organi di vigilanza deputati o comunque interessati al controllo relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato affidato in house-providing al Comune di Fano ed altri 16 comuni limitrofi;

*che* dalle stesse fonti giornalistiche si è appreso che sono stati coinvolti, nella presentazione dell'esposto, anche l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale numero 1 (Marche Nord – Pesaro e Urbino) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'Autorità di Vigilanza sulla Concorrenza nel Libero Mercato, l'Intendenza di Finanza, la Procura Generale e Regionale della Corte dei Conti, la Prefettura di Pesaro, nonché l'Assessorato agli Enti Locali e Partecipazione e l'Assessorato Ambiente, Risorse Idriche e Gestione dei Rifiuti della Giunta Regionale delle Marche.

Premesso inoltre:

*che* la problematica sollevata dal Fronte di Azione Popolare di Pesaro e Urbino concerne delle evidenti correlazioni con le procedure di affidamento e di gestione in “house-providing” del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti al gestore Aset SpA;

*che* nello specifico occorre rilevare come gli scarichi domestici delle fosse biologiche debbono essere conferiti agli impianti di trattamento delle acque reflue civili che, nel caso in questione, ricadono nell'ambito di competenza gestionale della Aset Spa;

*che* il Servizio Idrico integrato è stato affidato ad Aset Spa ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recepita in seguito da varie leggi regionali oggi organicamente ricomprese nella Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 30;

*che* a seguito dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di Aset SpA, società in house-providing con il Comune di Fano, e con particolare riferimento all'acquisizione di una società, la “Rincicotti&Orciani s.r.l.” sarebbero emerse molteplici irregolarità amministrative riguardanti reati come violazioni della normativa nazionale comunitaria sugli appalti (e sub-appalti), della normativa sul conflitto di interessi, sulla libera concorrenza, nonché violazione delle norme relative al Patto di Stabilità e sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001;

*che* ulteriori irregolarità scaturirebbero dall'assenza di controlli da parte del Comune di Fano, che possiede il 97,02% delle quote societarie, e dell'AATO n. 1 – Marche Nord Pesaro Urbino – in merito ad “asimmetrie” nell'applicazione di norme comunitarie e statali sull'“in house providing”;

*che* nello specifico l'attività del gestore Aset SpA sembrerebbe aver esulato dai principi di natura solidaristica stabiliti nelle modalità di applicazione dell'affidamento in house providing, con relativo sconfinamento nel cosiddetto “mercato del rischio” soggetto alla libera concorrenza;

*che* si ipotizzano inoltre irregolarità tali da influire sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità della buona e corretta gestione di un Servizio Idrico Integrato andando così ad intaccare i principi di un buon governo ai quali si deve sottostare durante le procedure di affidamento diretto senza gare ad evidenza pubblica.

Considerato:

*che* il Servizio Idrico Integrato costituisce l'insieme dei servizi pubblici di captazione adduzione e distribuzione di acque ad usi civili o di fognatura e di depurazione e che risulta essere un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea e che può essere svolto da un solo soggetto per ogni ambito di affidamento;

*che* il Servizio Idrico Integrato di cui trattasi si organizza sulla base dei cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) definiti dalle Regioni con apposita normativa, definendone al contempo le relative delimitazioni territoriali al fine del miglioramento dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi stessi;

*che* la Regione Marche ha emanato alcune norme relative alla disciplina delle risorse idriche, a partire dalla L.R. n. 18 del 22 giugno 1998, successivamente modificata dalla l.r. 15/2000,

*che* con l'approvazione della recente Legge Regionale n. 30 del 28 dicembre 2011 le summenzionate norme sono state abrogate e vengono così dettate "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";

*che* proprio con la l.r. 30/2011 si definisce l'organizzazione del servizio idrico integrato laddove, all'articolo 5 comma 3, si stabilisce che <l'Assemblea di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio> e, anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, essa è una struttura di coordinamento costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla regione competente, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia;

*che* l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale è coordinata dal Presidente della Regione nel caso di ambiti coincidenti con la Regione, dal Presidente della Provincia nel caso di coincidenze col territorio provinciale o da uno dei sindaci nei restanti casi;

*che* l'art. 148 del d.lgs. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) ha istituito l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), dotata di personalità giuridica in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente in forma consorziata ed alla quale è stato trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato.

*che* il successivo articolo 149 del medesimo Decreto Legislativo n. 152 prevede che L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale rediga il Piano d'Ambito, in cui sono descritti in particolare il modello gestionale ed organizzativo che <definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi> ed il piano economico e finanziario che "articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

*che* tale Piano d'Ambito viene trasmesso alla Regione la quale esercita oltre che funzioni di pianificazione, programmazione ed indirizzo anche le funzioni di controllo di concerto con le Autorità d'Ambito Territoriale per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere al fine di assicurare agli utenti finali, dei validi standards qualitativi dei servizi;

*che* la Giunta regionale adotta una convenzione tipo con relativo disciplinare per regolare i rapporti tra l'Autorità di Ambito Ottimale Territoriale ed i soggetti gestori dei

servizi idrici integrati e che tale convenzione deve stabilire, tra l'altro, l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'obbligo di adottare la Carta dei Servizi, le modalità di controllo del corretto esercizio, le penali, le sanzioni e le condizioni di risoluzione in caso di inadempimento, i livelli di efficienza ed affidabilità dei servizi, i criteri di applicazione delle tariffe in base al piano finanziario (art. 151 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006).

Considerato pertanto:

*che* nell'esposto citato in premessa si evidenzerebbero palesi violazioni normative da parte del gestore Aset SpA di Fano e della società controllata Rincicotti & Orciani srl e da parte dello stesso Comune di Fano nella fattispecie dell'articolo 113 del Testo Unico sugli Enti Locali, violazione della disciplina in materia di tutela del principio di libera concorrenza e di operazioni di concentrazione e di monopolio poiché la parte più importante dell'attività della "Rincicotti&Orciani srl" doveva essere svolta per conto degli enti locali e non per conto dei privati come è avvenuto, trattandosi di società gestita da Aset SpA;

*che* nell'esposto citato in premessa si evidenzerebbero ulteriori violazioni in materia di corretta gestione di risorse e denaro pubblici derivanti dall'analisi dei bilanci societari pubblicati da Aset SpA che avrebbero messo in luce che il valore della srl è diminuito negli anni fino al completo azzeramento, col risultato di un'operazione economica totalmente negativa ed inutile sperpero di denaro pubblico;

*che* a seguito di verifica effettuata dal Ministero dell'Interno – "Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale", presso il Comune di Fano, sono emerse ben 24 irregolarità amministrativo-contabili, tra le quali, al punto 16 <l'improprio affidamento diretto di servizi pubblici alla Aset Spa in assenza dell'esercizio del "controllo analogo" sulla società> con violazione dell'articolo 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e <l'illegittima erogazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Aset SpA di un rimborso spese forfettario, in violazione dell'art. 1, comma 727 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*che* in aggiunta, al punto 19 del succitato elenco, il Ministero ha evidenziato inoltre <l'irregolare accertamento del canone Aset SpA nell'anno precedente alla nascita dell'obbligazione, in contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio e dai principi contabili>;

Visti inoltre:

*che* l'articolo 7, comma 3 della l.r. 30/2011, il quale afferma che <l'attività di controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza>.

*che* l'articolo 2 della medesima Legge Regionale afferma che la Giunta regionale determina gli obiettivi e le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione Europea;

*che* l'art. 152 del decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006, attribuisce alla Regione poteri di controllo e sostitutivi per inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, in assenza o ritardi di intervento dell'Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale.

*che* l'art. 10 della l.r. 30/2011, prevede che qualora gli enti non ottemperino alle funzioni ed ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta Regionale possa intervenire nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

#### INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori competenti per conoscere:

- 1) quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Marche Nord Pesaro e Urbino – e dell'Amministrazione Comunale di Fano, principale soggetto azionista di Aset SpA e della Società controllata Rincicotti&Orciani;

- 2) quali azioni di verifica intendano effettuare al fine della eventuale nomina di un Commissario ad acta per il compimento dei regolari atti dovuti;
- 3) se, nelle fattispecie delle persone giuridiche di diritto privato, occorre applicare da parte della Regione le disposizioni statali di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e del Codice Civile;
- 4) quali ulteriori azioni di tutela intendano mettere in atto per l'utenza residente nell'Ambito Territoriale Ottimale al fine della verifica della sussistenza della lesione dei diritti dei cittadini dei comuni ricadenti entro il comprensorio relativo;
- 5) quali ripercussioni si sono avute nella modulazione dei piani tariffari e gli eventuali danni erariali scaturiti dal cattivo uso di risorse interamente pubbliche;
- 6) quali segnalazioni verranno effettuate agli organismi competenti da parte della Regione Marche al fine del riscontro delle anomalie nell'applicazione dei contratti e delle convenzioni riguardanti il Servizio Idrico Integrato affidato in "house providing" dal Comune di Fano ad Aset SpA;
- 7) come il Presidente della Giunta Regionale intenda mantenere le promesse fatte con il programma di Governo della IX Legislatura Regionale con il quale il Presidente Spacca si è impegnato a <promuovere e tutelare la gestione pubblica dei beni primari, quali ad esempio l'acqua> e nella <promozione e salvaguardia dei criteri di efficienza, appropriatezza, ed economicità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, famiglie ed imprese>.